

OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM

VOTAZIONE POPOLARE DEL: 22 e 23 marzo 2026

**OGGETTO: ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E ISTITUZIONE DELLA CORTE
DISCIPLINARE**

ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

IL CONTESTO	<p>Il referendum sottopone al voto popolare una legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025) e recante il titolo: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».</p> <p>La votazione riguarda le modifiche alla Costituzione che in grande sintesi sono:</p> <p>A) la riorganizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in due distinti Consigli:</p> <ul style="list-style-type: none">• uno che si occupa dei GIUDICI, ovverosia la Magistratura con funzione giudicante,• L'altro che riguarda i PUBBLICI MINISTRI (PM), la Magistratura con funzione inquirente (indagini) e requirente (porta in giudizio le prove di colpevolezza o innocenza dell'imputato). <p>B) la modalità di selezione dei componenti (con sorteggio);</p> <p>C) l'istituzione di un' Alta Corte disciplinare per la giurisdizione disciplinare dei magistrati.</p> <p>La modifica della Costituzione prevede quindi due organi di autogoverno distinti. La disciplina di dettaglio dell'accesso alla magistratura, del passaggio di funzioni e dell'organizzazione sarà demandata alla legge. Una volta modificata la Costituzione, verranno adeguate le leggi attuali che regolano le carriere di giudici e pubblici ministeri.</p> <p>Il quadro generale della Magistratura previsto dalla Costituzione del 1948 è il seguente : essa è composta da Giudici e Pubblici Ministri. Il Giudice esercita una funzione giudicante e cioè decide le controversie; il Pubblico Ministero invece esercita la funzione requirente, vale a dire svolge e dirige le indagini. In Italia il PM è tenuto anche a raccogliere prove in favore dell'imputato, e può chiedere al giudice l'archiviazione del procedimento.</p>
--------------------	---

	<p>Entrambe le cariche esigono una medesima preparazione universitaria in Giurisprudenza e prima della riforma era possibile cambiare le funzioni durante la carriera, anche se nell'arco degli anni erano state introdotte delle limitazioni che riducono questa possibilità: occorre cambiare sede ed in base alla riforma Cartabia (d.lgs. 44/2022) il passaggio era possibile solo due volte nell'arco della carriera e solo nei primi anni della professione.</p> <p>La magistratura nel suo complesso è un ordine autonomo e indipendente. Per tale motivo, è dotata di un proprio organo di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il Consiglio si occupa di tutti gli aspetti relativi alla carriera dei giudici: promozioni, procedimenti disciplinari, trasferimenti ... ecc. Inoltre il CSM difende l'autonomia della magistratura.</p> <p>Attualmente i membri del CSM sono 27, 3 membri di diritto e 24 membri elettivi. I 24 membri elettivi sono per due terzi eletti dai magistrati e un terzo eletti dal Parlamento, questi ultimi sono detti "membri laici", eletti tra professori universitari e avvocati. I 3 membri di diritto invece sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente della Repubblica che è il presidente di diritto del CSM; - il Primo Presidente della Corte di cassazione - il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. <p>La riforma prevede la creazione di due Consigli distinti e separati. Il Presidente della Repubblica resterebbe presidente di entrambi. Invece delle elezioni i membri verrebbero estratti a sorte. Inoltre verrebbe creata un' "Alta Corte disciplinare": un terzo organo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati: giudici e pubblici ministeri.</p>
<p>COSA E COME SI VOTA</p>	<p>Il referendum concerne una modifica di 7 articoli della Costituzione, modifica approvata dalla maggioranza parlamentare dopo un iter contestato dall'opposizione per la limitata accoglienza degli emendamenti proposti. La maggioranza non ha comunque superato i 2/3, il prossimo sarà quindi un "Referendum costituzionale" che non prevede un quorum.</p> <p>Con il voto SI, Si accetta la modifica della Costituzione che prepara la separazione delle carriere ed istituisce tre diversi Consigli.</p> <p>Con il voto NO, Si conservano gli articoli e non viene cambiata la Costituzione.</p>

ESEMPI: in altri paesi e contesti	<p>In Europa, molti Paesi come Spagna, Portogallo, Inghilterra adottano la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM), creando percorsi formativi e di carriera distinti.</p> <p>Negli USA la separazione è particolarmente marcata dato che i PM sono di nomina governativa. La dipendenza dal potere esecutivo è ammessa.</p> <p>Sistemi a Carriera Unificata (non separata) sono meno numerosi: Francia e Grecia. Giudici e PM entrano nella stessa carriera, con possibilità di transizione. La dipendenza dall'esecutivo è meno presente.</p> <p>In Svizzera il modello varia a livello cantonale, ma generalmente condivide la logica di un'unica magistratura, sebbene i giudici vengano eletti e quindi hanno spesso anche legami con i partiti.</p>
--	---

Qui di seguito, l'elenco delle modifiche degli articoli della Costituzione oggetto del referendum:

Articolo	Prima della riforma	Dopo la riforma (se approvata)
Art. 87, c. 10	Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).	Adeguamento formale alla presenza di due Consigli distinti (uno per giudici, uno per PM).
Art. 102, c. 1	La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, senza distinzione costituzionale tra giudici e PM.	Introduzione/rafforzamento della distinzione tra magistratura giudicante e requirente .
Art. 104	Un unico Consiglio Superiore della Magistratura per tutti i magistrati.	Istituzione di due Consigli Superiori distinti : uno per giudici, uno per pubblici ministeri.
Art. 105	Il CSM decide su assunzioni, trasferimenti, promozioni e disciplina di tutti i magistrati.	Le competenze vengono ripartite tra i due nuovi Consigli .
Art. 106, c. 3	Disciplina la nomina dei magistrati onorari nell'ambito dell'ordinamento unitario.	Adeguamento tecnico coerente con la separazione delle carriere .
Art. 107, c. 1	I magistrati si distinguono solo per funzioni; è possibile il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti secondo le regole ordinarie.	Viene costituzionalmente rafforzata la separazione tra le due carriere .
Art. 110, c. 1	Il Ministro della Giustizia ha competenze sull'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.	Adeguamento sistematico alla nuova architettura con due organi di autogoverno.

ARGOMENTI PER IL SI al referendum

Argomenti per il SI

Gli argomenti a favore della separazione delle carriere dei magistrati si basano principalmente sul rafforzamento dell'indipendenza e terzietà (vale a dire: indipendenza tra accusa e difesa) del giudice, eliminando il conflitto di interessi derivante dalla possibilità di passare da accusatore (Pubblico Ministero) a giudicante e viceversa, prevenendo contaminazioni mentali e corporative, e garantendo un equilibrio più netto tra accusa e difesa, con due CSM separati per gestire le due funzioni e un'Alta Corte disciplinare per rafforzare l'autonomia. I sostenitori vedono la riforma come un modo per garantire una giustizia più forte e al servizio della verità, al riparo da pressioni politiche o interne, anche attraverso concorsi separati fin dall'inizio per favorire una specializzazione e una mentalità più definita.

Qui di seguito un elenco degli argomenti chiave a favore della separazione delle carriere:

- Maggiore terzietà del giudice: la divisione delle carriere impedirebbe che un ex PM possa giudicare, si eliminerebbe il rischio che possa portare pregiudizi dal ruolo di accusa a quello di giudicante. Si garantirebbe un giudice più imparziale.
- L'estrazione a sorte nella composizione dei Consigli assicurerebbe l'indipendenza da influenze politiche e correnti, si rimuoverebbe il meccanismo delle correnti interne al CSM, che influenzano le carriere.
- La scelta di una carriera (giudicante o requirente) fin dall'inizio della carriera favorirebbe una maggiore specializzazione e una mentalità più definita per ciascun ruolo, migliorando la qualità del lavoro.
- Istituire due Consigli Superiori separati (uno per i giudici, uno per i PM) e un'Alta Corte disciplinare, per un autogoverno della magistratura rafforzerebbe dell'autonomia della magistratura.

La separazione delle carriere, inoltre, rafforza l'indipendenza del giudice perché lo rende finalmente pienamente libero, non più solo dall'esterno come oggi, ma anche dall'interno, sottraendo la sua progressione professionale a possibili interferenze derivanti dalla valutazione di magistrati appartenenti a funzioni diverse. Ne derivano un aumento della credibilità, della qualità e dell'autorevolezza della decisione giudiziaria, con un conseguente rafforzamento della fiducia dei cittadini nella giurisdizione.

ARGOMENTI PER IL NO al referendum

Argomenti per il NO	<p>La modifica della Costituzione per la creazione di diversi Consigli della Magistratura (che dovrebbero diventare 3, mentre ora ce ne è uno solo) serve per consentire al governo di controllare meglio i magistrati e influenzare le loro iniziative. Lo ha detto e scritto Nordio stesso (il ministro proponente della riforma) il quale ha dichiarato che: "Anche i politici oggi all'opposizione trarrebbero vantaggio dalla riforma un giorno che si trovassero al governo". La definitiva separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri (già oggi in pratica inesistente) verrebbe poi realizzata da modifiche della legislazione.</p> <p>La possibilità di passare dal ruolo di Giudice a quello di Pubblico Ministero e viceversa è voluta dalla Costituzione ed è stata prevista proprio come garanzia contro il potenziale controllo dell'esecutivo; è quindi lo strumento per difendere l'indipendenza della magistratura. La terzietà del giudice (cioè l'indipendenza tra accusa e difesa) risulta già assicurata ed è rafforzata proprio dalla possibilità di cambiare la carriera e dal fatto che il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) sia indipendente dai politici al governo.</p> <p>La riforma non affronta i principali problemi della giustizia (tempi dei processi, risorse, organizzazione ...); la riforma introduce modifiche costituzionali profonde. Inoltre la separazione delle carriere produrrebbe una maggiore separazione istituzionale tra accusa e giudice; e' preferibile il mantenimento dell'unità della magistratura come garanzia della sua indipendenza.</p> <p>Infatti nella storia enti e persone che chiaramente intendevano controllare il funzionamento della giustizia anche per motivi personali (Licio Gelli Loggia P2 ... Berlusconi ...,) si erano battuti per la separazione delle carriere.</p> <p>La separazione delle carriere determinerebbe la creazione di un "super-PM" meno obiettivo, l'aumento del corporativismo, possibili ritardi e inefficienze nel sistema giudiziario a causa di una maggiore rigidità e complessità organizzativa (due CSM separati), e la rottura dell'unità della magistratura che oggi garantisce flessibilità e circolazione delle competenze, oltre a possibili influenze politiche e il rischio di perdere l'obbligatorietà dell'azione penale.</p> <p>Anche l'estrazione a sorte dei membri dei due nuovi Consigli, che viene usata come argomento a favore della riforma, va considerato in modo critico: l'elezione tiene conto della competenza degli eletti, l'estrazione a sorte non può fare questa selezione, inoltre la lista dei candidati dalla quale estrarre a sorte i "membri laici" (quelli nominati dal Parlamento) sarebbe comunque una lista preparata dal Parlamento e finirebbe per contenere solo "persone gradite". Un sorteggio tra persone scelte dal Parlamento non assicura affatto la loro indipendenza ma statisticamente riprodurrà una miniatura del parlamento stesso nella composizione delle componenti laiche. Inoltre attualmente il Parlamento è eletto con un sistema maggioritario, i</p>
----------------------------	--

“membri laici” risulterebbero di fatto scelti dalla maggioranza.

Qui di seguito un elenco degli argomenti a favore della conservazione della possibilità di cambiare le carriere e tenere un unico CSM.

- Con carriere separate e diversi organi di autogoverno (CSM), il Pubblico Ministero può diventare più suscettibile alle pressioni del potere esecutivo, perdendo la sua autonomia e trasformandosi in un "avvocato della polizia" o in un "super-poliziotto".
- La figura del PM potrebbe perdere la sua funzione di filtro imparziale, diventando più orientato alla ricerca della condanna a scapito della ricerca di prove a favore dell'indagato.
- La creazione di due ordini separati potrebbe portare a maggiori difficoltà di dialogo e a dinamiche corporative.
- La separazione rigida potrebbe rendere più difficile il coordinamento tra PM e giudici, aumentando i tempi dei processi e le inefficienze.
- L'attuazione della riforma richiederebbe una revisione costituzionale complessa, modificando l'articolo 104 della Costituzione che considera la magistratura un corpo unico.
- L'attuale possibilità di passare da funzione giudicante a requirente e viceversa garantisce una visione più ampia della giustizia, che oggi è presente tra i magistrati ed andrebbe persa con la separazione.
- Separando le carriere e dividendo i consigli si rischia di rendere il PM più vulnerabile alle pressioni da parte dell'esecutivo e del mondo politico, con conseguenze negative per i cittadini.

IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?

Il referendum è di tipo costituzionale .

L'intero testo della Legge Costituzionale è riportato qui sotto e lo si trova al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/30/25A05968/sg>

sito raggiungibile anche tramite il QR code:



Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1

Modifica all'articolo 87 della Costituzione

1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Art. 2

Modifica all'articolo 102 della Costituzione

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Art. 3

Modifica dell'articolo 104 della Costituzione

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Art. 4

Modifica dell'articolo 105 della Costituzione

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto

funzioni di legittimità'.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

Art. 5

Modifiche all'articolo 106 della Costituzione

1. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
- b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

Art. 6

Modifica all'articolo 107 della Costituzione

1. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

Art. 7

Modifica all'articolo 110 della Costituzione

1. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Altri siti per approfondire.

Senato della Repubblica, testo della Costituzione prima delle modifiche. Gli articoli modificati sono: Art 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110.

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/Costituzione_ITALIANO.pdf

Dipartimento di Giustizia degli USA, Una descrizione:

https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_della_giustizia_degli_Stati_Uniti_d%27America

Parlamento Svizzero, Elezione dei giudici

<https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/ritratto-del-parlamento/compiti-assemblea-federale/elezioni/elezione-giudici-tribunali-confederazione>

Corte Costituzionale – Servizio studi – Germania – Elezione del successore di un giudice.

<https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/20-Germania-Il-Plenum-del-Tribunale-costituzionale-federale-formula-una-proposta-per-la-successione-del-giudice-Christ-683b1429a6f79.pdf>

Indicazioni per il voto all'estero:

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2026/01/referendum-costituzionale-confermativo-dei-giorni-22-e-23-marzo-2026/

=====

VOTO IN PARLAMENTO

Camera – 18 settembre 2025 – il testo è stato approvato con:

243 voti favorevoli – 109 contrari – 6 astenuti

Senato: 30 ottobre 2025 - il testo è stato approvato con:

112 voti favorevoli – 59 contrari – 9 astenuti

COMMENTI SULLA REDAZIONE DELL'OPUSCOLO INFORMATIVO

Il testo delle pagine precedenti è un esempio dell' "Opuscolo informativo" usato in molti paesi dove esistono strumenti di democrazia diretta come sono le votazioni popolari.

Come informarsi sui temi in votazione ?

Nei paesi dove gli strumenti di democrazia diretta esistono da tempo (Svizzera ... California ed altri stati USA ... Australia ... ed altri ancora) l'ente pubblico in cooperazione con esperti e con i comitati per il Sì e il No redige e distribuisce un "opuscolo informativo" con una descrizione dei temi, e con i pareri favorevoli e contrari descritti in modo sintetico ma chiaro ed in un linguaggio rispettoso delle diverse opinioni.

Purtroppo in Italia questo importante strumento di informazione ancora non esiste in forma ufficiale. Per questo, in cooperazione con vari comitati e cittadini democratici, abbiamo fatto in modo che esista come già avevamo fatto in occasione di referendum precedenti. La struttura del testo delle pagine precedenti riproduce la forma degli "opuscoli informativi" esistenti in altri paesi, ci siamo ispirati soprattutto a quello svizzero. Ve lo proponiamo e vi invitiamo a farlo conoscere. Il testo può essere stampato come libretto in formato A4.

L'obiettivo finale di questo lavoro, per il quale ringraziamo i cittadini democratici che hanno contribuito alla redazione, è soprattutto quello di fare in modo che questo importante strumento di informazione esista anche in Italia e venga redatto e distribuito in modo ufficiale in occasione dei prossimi referendum.

Il testo si trova anche nel sito:

<https://www.piudemocraziaitalia.org/2026/02/03/libretto-informativo-per-il-referendum-costituzionale-del-22-23-marzo-2026/>

